



COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO II
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
C.d.R. Ambiente

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N° 48 del 15 .12.2014
E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 18 del 20.04.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
AVV. MARIO PIAZZINI
FIRMATO

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

(emendato dalla I Commissione nella seduta del 17 novembre 2014)

Approvato con Delibera C.C. n° 48 del 15 .12.2014
e modificato con Delibera C.C. n°18 del 20.04.2017

<p>Titolo I</p> <p>I PRINCIPI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 - Profili istituzionali • Art. 2 - Valori etici e culturali • Art. 3 - Competenze del Sindaco • Art. 4 - Tutela degli animali
<p>Titolo II</p> <p>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 5 – Definizioni. Ambito di applicazione. Casi di esclusione
<p>Titolo III</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 - Detenzione di animali • Art. 7 - Maltrattamento e mancato benessere di animali • Art. 8 - Sequestro amministrativo e confisca • Art. 9 - Abbandono di animali • Art. 10 - Avvelenamento di animali • Art. 11 - Trasporto degli animali di affezione su autoveicoli • Art. 12 - Conduzione di animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico • Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico • Art. 14 - Accattonaggio • Art. 15 - Utilizzo di animali in spettacoli o altri intrattenimenti • Art. 16 - Esposizioni e manifestazioni di animali • Art. 17 - Vendita e toelettatura di animali vivi • Art. 18 - Inumazione di animali • Art. 19 - Strutture di ricovero. Servizi di emergenza veterinaria • Art. 20 - Collaborazione con enti e associazioni di volontariato • Art. 21 - Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali d'affezione • Art. 22 - Affidamento/adozione di animali • Art. 23 - Pet-therapy • Art. 24 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali • Art. 25 - Impossibilità temporanea di custodia. Rinuncia definitiva alla proprietà di animali • Art. 26 - Anagrafe dei cani e dei gatti • Art. 27 - Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato

<p>Titolo IV</p> <p>CANI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 - Rapporti sociali e attività motoria • Art. 29 - Valutazione comportamentale dei cani • Art. 30 - Dimensione dei recinti per privati • Art. 31 - Cane di quartiere • Art. 32 - Conduzione cani. Accesso ai luoghi pubblici • Art. 33 - Aree di sgambatura destinate ai cani • Art. 34 - Obbligo di raccolta degli escrementi • Art. 35 - Casi di esclusione
<p>Titolo V</p> <p>GATTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 36 - Definizione dei termini usati nel presente titolo • Art. 37 - Cura dei gatti liberi e delle colonie feline • Art. 38 - Sterilizzazione • Art. 39 - Detenzione dei gatti di proprietà
<p>Titolo VI</p> <p>ANIMALI DA CORTILE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 40 - Detenzione di animali avicunicoli
<p>Titolo VII</p> <p>VOLATILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 41 - Detenzione dei volatili • Art. 42 - Dimensione delle gabbie • Art. 43 - Contenimento numerico delle popolazioni di piccioni e dei gabbiani
<p>Titolo VIII</p> <p>ANIMALI ACQUATICI, ANFIBI E RETTILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 44 - Dimensione e caratteristiche degli acquari • Art. 45 - Anfibi e rettili
<p>Titolo IX</p> <p>EQUIDI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 46 - Detenzione degli equidi
<p>Titolo X</p> <p>PICCOLA FAUNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 47 - Tutela della piccola fauna
<p>Titolo XI</p> <p>ANIMALI ESOTICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 48 - Detenzione animali esotici
<p>Titolo XII</p> <p>FAUNA SELVATICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 49 - Fauna selvatica

<p>Titolo XIII</p> <p>CONIGLI DA COMPAGNIA</p>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 50 - Detenzione dei conigli da compagnia• Art. 51 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie
<p>TITOLO XIV</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI</p>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 52 - Tutela della biodiversità• Art. 53 - Sanzioni• Art. 54 - Vigilanza• Art. 55 - Incompatibilità ed Abrogazione di Norme

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1 Profili istituzionali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa Comunitaria, dalle Leggi Statali e della Regione Liguria, promuove la cura e la presenza degli animali nel proprio territorio, riconoscendo a tutti gli animali diritto ad una esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche, psicologiche ed etologiche di ciascuna specie.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove azioni volte alla prevenzione ed alla lotta al randagismo degli animali d'affezione, come disciplinati dalla L.R. 22 marzo 2000, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso, ivi compresi quelli che vivono in libertà. La prevenzione del randagismo, oltre che come necessità di tutela igienico – ambientale, va anche considerata come deterrente all'abbandono e al maltrattamento degli animali, e come misura di contrasto di attività che possono definirsi delinquenti.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo, animali ed ambiente e di tutelare la salute pubblica, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio debbono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 Valori etici e culturali

1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune promuove ed incoraggia, in collaborazione con la Regione, l'Ordine dei biologi e dei medici veterinari e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali. Tali iniziative possono essere organizzate anche dalle associazioni ed enti di protezione animali.
4. Il Comune promuove, anche sulla base di convenzioni con le associazioni ed enti di protezione animali, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati.

Art. 3 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile ed in applicazione della Legge 14 agosto 1991 n. 281, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 Tutela degli animali

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31.03.1979 ed in base alle leggi 281/1991, 189/2004, alla L.R 22 marzo 2000 n. 23, al D.G.R. n. 687 del 17.06.2011 e l'O.M. n. 209 del 06.09.2013, promuove e disciplina la tutela degli animali da compagnia, secondo la accezione più ampia prevista dalla normativa vigente, sanziona gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
4. Il Comune, anche per mezzo del suo organo di vigilanza concorre con le Forze di Polizia e i servizi specialistici delle ASL, al controllo per la tutela degli animali, onde applicare, in caso di accertate violazioni, le sanzioni di legge, in particolare quelle amministrative previste dal presente regolamento e dall'art. 24 della L.R. n. 23/2000.
5. Il Comune, al fine di sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale promuovere collaborazioni con le associazioni di protezione animale, lo cooperative zoofile, nonché gli altri Enti pubblici e Privati, il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale.
6. Ai fini di perseguire obiettivi di miglioramento della vivibilità urbana e della qualità della vita nonché della tutela e della valorizzazione della biodiversità presente in ambito cittadino l'Amministrazione promuove in collaborazione con la Provincia e gli enti preposti, iniziative di programmazione e di gestione della popolazione animale domestica e libera presente sul territorio urbano atte a costituire il Piano Faunistico Urbano. Tale Piano definisce le linee guida della gestione della fauna. Questo si può realizzare fissando in maniera chiara gli obiettivi e le priorità unitamente alle modalità e agli strumenti attraverso cui raggiungerli.
7. E' istituito presso l'Ufficio Tutela Animali uno sportello front - office alla cittadinanza. Esso si presenta come un punto di riferimento per la cittadinanza. Lo Sportello viene istituito e diretto dall'Ufficio Tutela Animali e prevede la presenza a titolo gratuito, secondo una turnazione settimanale stabilita a priori, delle associazioni con scopi di promozione, salvaguardia e tutela degli animali (onlus, a.s.d. ecc..) e ai liberi professionisti operanti nel settore animale (cinofilo, veterinario) che vorranno prestare le proprie competenze in relazione ai fini ultimi di tale strumento operativo. Lo Sportello front - office garantisce un'effettiva e più pratica sensibilizzazione della popolazione sul territorio in relazione alle molteplici questioni animali. Le sue principali funzioni sono illustrate di seguito:
 - informazioni sui diritti degli animali
 - normativa di riferimento nazionale e regionale
 - segnalazione di maltrattamenti, smarrimenti e ritrovamenti (in stretta collaborazione con l'Ufficio Tutela Animali e il corpo GEV - Guardie Ecozoofile Volontarie regolamentate dalla Lgr 2/05/1990 n° 30)

- appelli per adozioni o affidi di animali
- ricerca di servizi di ospitalità per animali
- consigli per viaggiare con gli animali a 4 zampe, itinerari e alloggi
- pubblicazioni e campagne per la tutela del benessere degli animali d'affezione e la lotta contro gli abbandoni e contro il randagismo

TITOLO II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 Definizioni. Ambito di applicazione. Esclusioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento per “animali da compagnia” si intendono quelli così definiti dall'accordo stato Regioni del 6 febbraio 2003: “ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
3. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) all'allevamento di animali da reddito o alle attività ad esse connesse (allevamenti zootecnici industriali e rurali);
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - d) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 Detenzione e buona tenuta degli animali

1. Chiunque detiene un animale ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, quindi si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.
2. A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di:
 - a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione e un'adeguata quantità di acqua fresca e pulita;

- b) mantenere lo stato di salute, assicurando all'animale l'assistenza veterinaria e ponendo in essere le prescrizioni impartite;
 - c) controllare l'attività riproduttiva attraverso la sterilizzazione, salvo patologie mediche, al fine di eliminare il fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi comunque della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento della prole;
 - d) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale, in conformità della vigente normativa;
 - e) consentire all'animale di soddisfare le fondamentali necessità, pertinenti alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali di ciascuna specie, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, della pubblica igiene e della pubblica salute.
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
 - g) portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione del cane o altro animale all'anagrafe degli animali. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli Organi di Vigilanza.
 - h) denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 87 del D.P.R.320/1954
3. I detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro.
 4. I detentori di animali devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.
 5. E' fatto obbligo ai proprietari e/o possessori e/o detentori di animali di adottare idonee precauzioni atte ad impedirne la fuga o comunque la perdita del controllo in modo da garantire sia l'incolumità dell'animale che quella di terzi, siano esse persone fisiche che altri animali, preservandoli da aggressioni o danni, nel rispetto della natura senziente dell'animale.

Art. 7 Divieti, maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo ovvero omissivo nei confronti degli animali, capace di cagionare sofferenza fisica o psichica e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale deve essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
3. E' vietato detenere animali in sovraffollamento, sia in recinto che in appartamento fermo restando la valutazione caso per caso degli organi di vigilanza, in ragione della superficie e del numero di abitanti per appartamento. Si intende per sovraffollamento la detenzione di più di cinque animali o di quattro cani di taglia grande.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico.
5. E' vietato isolare gli animali in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole, ad eccezione dei casi di trasporto in situazioni di emergenza sempre nel rispetto del loro stato di benessere.
6. E' vietato tenere permanentemente cani ed altri animali all'esterno, anche su terrazze o balconi, sprovvisti di accesso ad idoneo riparo, cibo ed acqua.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli

che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. L'attività di addestramento ed educazione da avviare e svolgere in forma commerciale dovrà rispettare la normativa vigente.

8. E' vietato qualunque comportamento e atteggiamento violento nei riguardi degli animali, altresì l'uso di dispositivi taglienti e acuminati o ricorrere a scariche elettriche per dirigere il comportamento degli animali.
9. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
10. E' vietato l'addestramento di animali al fine di esaltarne l'aggressività ed è vietato qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di animali con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
12. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi ciclabili e/o di locomozione a motore.
13. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni o del termine dell'allattamento e, nel caso di cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non iscritti all' Anagrafe Canina dell'ASL e identificati con l'inserimento del microchip.
14. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti, poiché gli stessi possono essere catturati soltanto da personale a ciò addetto della ASL. Il cittadino e le associazioni di protezione animale possono mettere in sicurezza l'animale rinvenuto, dandone tempestiva comunicazione alla ASL.
15. E' vietata ogni forma di amputazione degli animali per motivi esclusivamente estetici o di ordine non sanitario, destinati a modificare la morfologia dell'animale e non finalizzati a scopi curativi, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente. Nello specifico sono vietati l'asportazione di speroni e artigli e l'asportazione e la limatura dei denti.
16. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune, la vendita e l'uso dei collari elettrici e sono vietati l'uso dei collari a strozzo con le punte interne, dei collari che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.
17. E' vietato detenere animali legati o alla catena, salvo per motivate e temporanee esigenze di sicurezza.
18. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici e/o psichici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. E' altresì vietato trasportare o detenere animali per qualsiasi periodo di tempo chiusi nei cofani posteriori delle auto che non siano collegati all'abitacolo.
19. E' vietato l'utilizzo degli animali di affezione che vivono in libertà per scopi di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 116/1992; è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
20. Gli animali di affezione liberi e di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati, da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale.
21. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere.
22. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
23. E' vietata la vendita di animali colorati artificialmente o tatuati per motivi estetici.
24. E' vietato su tutto il territorio del Comune della Spezia fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, salvo nei casi di ricorrenze, manifestazioni o eventi regolarmente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

25. Sono vietate, su tutto il territorio comunale, le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti l'esposizione e/o la vendita diretta o indiretta oltretutto l'offerta di animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, fatto salvo le iniziative a scopo di sensibilizzazione, informazione e di adozione a cura delle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici), che per loro natura sono rispettose dei diritti degli animali e pertanto attente al loro massimo benessere, e dei soggetti dotati di personalità giuridica (es Cinofili).

Nelle more della nuova regolamentazione dei mercati e delle fiere e fino alla messa a bando dei relativi posteggi, restano valide le autorizzazioni per la vendita di animali con concessione di posteggio.

Il Comune si impegna a promuovere gemellaggi, sinergie, iniziative congiunte di sensibilizzazione con quei Comuni che abbiano adottato analogo divieto, in modo da sostenerne la massima diffusione al resto del territorio nazionale.

(comma così modificato da Deliberazione C.C. n. 18 del 20.04.2017)

Art. 8 Sequestro amministrativo e confisca

1. Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere disposto il sequestro e confisca di animali, da parte degli organi di Polizia amministrativa e/o giudiziaria, ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20, nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, previo parere obbligatorio e vincolante del Servizio Veterinario ASL.
2. L'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali, di norma prelevati da ASL, siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, il Sindaco convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento al Canile municipale ovvero alle Associazioni ed enti affidatari di animali di cui al DM 2 novembre 2006, a spese del proprietario.
3. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, il Sindaco con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca. Gli animali confiscati potranno essere affidati e/o adottati a norma del successivo art. 22 del presente Regolamento.

Art. 9 Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare ovunque qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 Avvelenamento di animali.

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica e metalli o materiale esplosivo; è vietato altresì

- la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazione o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. "I cittadini che rinvenivano esche o bocconi che si sospettino essere avvelenati o che rinvenivano corpi di animali morti a causa di sospetto avvelenamento sono tenuti ad avvertire la forza pubblica. Gli adempimenti delle Forze di Polizia che effettuino tali rinvenimenti o che siano chiamati a svolgere accertamenti in tal senso sono disciplinati dalla legge.
 3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio direttamente alle autorità competenti o tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento.
 4. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, né da immediata comunicazione al Sindaco, al servizio veterinario dell'ASL che invia all'istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio eventuali campioni ed in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, per l'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento.
 5. Gli Istituti Zooprofilattici sperimentali eseguita la necropsia entro 48 h e le analisi entro 30 giorni comunicano gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento alla Autorità Giudiziaria.
 6. Il Sindaco a seguito della segnalazione del medico veterinario da immediate disposizioni per l'apertura di indagini effettuate in collaborazione con tutte le autorità competenti
 7. Il Sindaco entro 48 h dall'accertamento della violazione relativa allo spargimento di esche o bocconi avvelenati provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato che deve essere segnalato con apposita cartellonistica e provvede a mettere immediatamente in sicurezza l'area.
 8. E' attivo presso le Prefetture un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuarsi e per il coordinamento del fenomeno al fine di garantire una uniforme applicazione dell'attività. Il tavolo, coordinato dal Prefetto è composto da un rappresentante della Provincia, dai Sindaci delle aree interessate, dai rappresentanti dei servizi veterinari delle ASL, del CFS, degli IZS, delle forze di polizia Locale, delle guardie Zoofile e da un veterinario nominato dall'ordine provinciale dei medici veterinari.
 9. La suddetta normativa non si applica nel caso in cui siano in corso operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debitamente autorizzate, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo né alle persone né ad altre specie animali, con l'uso di appositi cartelli informativi per la cittadinanza.

Art. 11 Trasporto di animali da compagnia su autoveicoli

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (art.169 DL. 285/92), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo, con specifico uso di condizionatori per lunga tratta;
 - lato aperto per consentire all'animale la visibilità;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
3. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere.
4. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 12 Conduzione di animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Tutti gli animali possono essere condotti nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non e negli arenili, salvo le aree in cui l'accesso sia vietato da apposita cartellonistica e nelle aree destinate ed attrezzate per il gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.
2. Il proprietario/detentore di animali è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio lordato dagli animali.
3. Il proprietario/detentore di animali è obbligato ad avere al seguito idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e la pulizia dei luoghi.
4. L'amministrazione comunale provvederà ad eliminare dalle aree verdi, dalle strade, dai marciapiedi, dalle piazze di propria competenza e, in via sostitutiva, da tutte le eventuali aree aperte al pubblico di proprietà di altri enti la presenza del forasacco, causa di pericolo mortale per gli animali, in primis per i cani. L'amministrazione comunale provvederà a quanto sopra con interventi che utilizzino prodotti ecocompatibili.

Art. 13 Accesso e conduzione degli animali da compagnia sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione, ad eccezione dei cani di grossa taglia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio e di quanto previsto dalle leggi nazionali.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e che non sporchino, nel qual caso deve provvedere alla rimozione delle deiezioni e alla pulizia dei luoghi, avendo al seguito idonei strumenti di rimozione (sacchetti compostabili).
3. L'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e della museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche o di comprovata pericolosità.
5. Nel caso di trasporto pubblico su taxi, i conducenti hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

Art. 14 Accattonaggio

1. E' vietato esibire, per la pratica di accattonaggio, più di un animale o comunque animali con cuccioli, animali gravidi, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali con evidenti segni di timore e sottomissione, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.
2. E' assolutamente vietato l'accattonaggio con animali quali uccellini, conigli e gatti.
3. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati ai fini della confisca a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.
4. I cani dovranno comunque essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina e le femmine dovranno essere sterilizzate, ricorrendo, se del caso, all'ausilio delle Associazioni di protezione animali, presenti sul territorio.

Art. 15 Utilizzo di animali in spettacoli o altri intrattenimenti

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempa l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, ad eccezione dei soggetti autorizzati a norma di legge e dalle competenti autorità.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono al comma 1 del presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. Per quanto riguarda le strutture circensi, le stesse sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES del 2006 del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/92 e s.m.i., oltreché alla normativa emessa a tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione.
4. L'attestamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale di concessione di aree pubbliche per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante e degli spettacoli circensi, nel rispetto dell'ordinanza sindacale n. 14 del 04.02.2014, previo parere conforme rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell'ASL.

Art. 16 Esposizione e manifestazioni di animali

1. L'allestimento di mostre ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'amministrazione comunale, in conformità alle leggi vigenti e previo parere igienico - sanitario - veterinario del Servizio Veterinario dell'Asl. (*comma così modificato da Deliberazione C.C. n. 18 del 20.04.2017*)
2. *omissis (comma abrogato da Deliberazione C.C. n. 18 del 20.04.2017)*
3. I gestori degli impianti espositivi dovranno garantire agli animali riparo da agenti atmosferici esterni. Dovranno in particolare essere assicurate dal punto di vista etologico:
 - a) temperatura adeguata alle necessità oggettive in base ai bisogni caratteristici delle specie;
 - b) riparo idoneo dal vento, dalla pioggia, grandine, neve;
 - c) areazione;
 - d) supporto idrico adeguato alla specie di appartenenza;
 - e) supporto nutrizionale adeguato alla specie di appartenenza.
 - f) presenza di Medico Veterinario L.P. assistente alla manifestazione
4. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta.
5. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
6. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere di norma isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
7. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti.
8. Il trasporto degli animali deve essere effettuato con veicoli autorizzati, in conformità delle normative vigenti.

Art. 17 Vendita e toelettatura di animali

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro

adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale ed alla toelettatura dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti e previo nulla osta del Servizio Veterinario della Asl e tali da acconsentire un buon livello di benessere psicofisico degli stessi.
3. La vendita e cessione di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento, sentito il medico veterinario specializzato nelle specie suddette.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.

Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale.

Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.

Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
8. Tutti coloro che detengono a scopo di commercio cani, gatti ed animali presenti nell'elenco CITES hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
9. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da

certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita.

Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due (2) dal venditore ed esibita alle autorità competenti.

10. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
11. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 18 Inumazione di animali

1. Il servizio veterinario della ASL assicura sul territorio comunale il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.
2. Tuttavia al fine di consentire, a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, è ammessa l'inumazione in cimiteri per animali, legalmente autorizzati e secondo le normative vigenti.
3. A tal fine, i servizi competenti della ASL ed il Comune possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
4. Le strutture cimiteriali, che devono possedere le stesse caratteristiche dei cimiteri umani, sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal Regolamento CE n. 1069/2009 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.
5. Oltre all'incenerimento ed alla inumazione in cimiteri per animali, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da affezione in terreni privati, solo qualora sia escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali, ai sensi del Reg. CEE n. 1069/2009, previa comunicazione al Servizio Veterinario Asl.

Art. 19 Strutture di ricovero e cura. Poli di emergenza veterinaria

1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dal Comune mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste
2. Le strutture devono corrispondere ai requisiti igienico e strutturali previsti dalle norme vigenti.
3. L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentito nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente. Per le strutture di nuova costruzione e per le manutenzioni su strutture esistenti si applicano i criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

4. Il Comune, in collaborazione con l'ASL, attiva poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medico-veterinari convenzionati.
5. Il Comune, in accordo con l'ASL, può altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale.

Art. 20 Collaborazione con enti e associazioni di volontariato

1. Il Comune e l'Ufficio Tutela Animali collaborano con le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile, i professionisti del settore, nonché gli altri enti pubblici e privati, il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, al fine di perseguire gli obiettivi del presente regolamento, sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo e animale. A tal fine le associazioni di protezione animale:
 - a. possono gestire in convenzione le strutture di ricovero e cura per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b. collaborano alla vigilanza sulle problematiche relative al benessere delle varie specie animali presenti sul territorio comunale;
 - c. collaborano ad iniziative organizzate al fine di promuovere la tutela degli animali, di combattere l'abbandono e di sensibilizzare all'adozione e al contenimento delle nascite.

Art. 21 Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali da compagnia

1. Il proprietario/detentore di un cane e di altri animali deve presentare, entro 48h dalla scomparsa, comunicazione scritta di smarrimento al Servizio veterinario della ASL, da trasmettere anche per via telematica, e contestualmente all'Ufficio Tutela Animali.
2. I cani vaganti, anche a seguito di segnalazione da parte dei privati cittadini, sono catturati a cura del Servizio Veterinario della A.S.L che li affida alle strutture pubbliche e/o private convenzionate. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore, gli animali sono restituiti, previo pagamento delle spese di mantenimento e cura.

Art. 22 Affido/adozione di animali

3. Gli animali da compagnia che si trovano presso le strutture pubbliche e/o private convenzionate possono, previo espletamento dei controlli sanitari ed eventuale identificazione tramite microchippatura, iscrizione anagrafe canina e sterilizzazione delle femmine, essere ceduti ai privati che diano a giudizio del responsabile comunale della struttura garanzie di buon trattamento nel rispetto del presente regolamento, ovvero ceduti in affidamento temporaneo alle associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile, nonché gli altri enti pubblici e privati, il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario, psicologico e fisiologico. Decorsi 60 giorni dall'affidamento temporaneo gli animali si intendono adottati dall'affidatario, previo suo consenso e sterilizzazione delle femmine, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione:
 - a) a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali;

- b) a coloro a cui sia stato precedentemente sequestro e/o confiscato un animale.
5. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali da compagnia abbandonati o restituiti ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private convenzionate ovvero degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi.

Art. 23 Pet-therapy

1. Il Comune promuove programmi di preparazione per l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
2. Le attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28.02.2003). E' vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
3. Il Comune incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali che coadiuvano progetti per la pet-therapy. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani. In ogni caso tali iniziative dovranno essere promosse e condotte esclusivamente da operatori in possesso di specifiche competenze in ambito di comportamento animale.
4. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
5. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
6. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno ed eventualmente asportare le deiezioni tramite appositi strumenti che deve avere al seguito.
7. I Servizi interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 24 Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, il Comune incentiva iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale.
2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati nei comuni limitrofi per la sperimentazione.

Art. 25 Impossibilità temporanea di custodia. Rinuncia definitiva alla proprietà di animali

1. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando la quota prevista per il mantenimento dell'animale stesso.
2. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del proprietario/detentore di un animale da compagnia, l'animale è trasferito a cura del proprietario o di suo delegato, salvo acclarata indisponibilità, nel quale caso interverrà il Servizio veterinario della ASL

territorialmente competente, presso una struttura pubblica o privata convenzionata, sino a quando si renda possibile la riconsegna al proprietario/detentore od a persona delegata di sua fiducia. Tale servizio è gratuito.

3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale alle strutture di ricovero autorizzate, sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso all'ente gestore. Affinché la rinuncia sia perfezionata il rinunziante dovrà fornire, oltre alla certificazione comprovante la proprietà, nel caso di cane l'iscrizione all'anagrafe canina, quant'altro previsto dalla normativa vigente. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dall'Ente Gestore previa opportuna profilassi e quant'altro previsto dalle vigenti leggi.

Art. 26 Anagrafe dei cani e dei gatti e degli animali da compagnia *(Alla luce dell'Accordo 24.01.2013 della Conferenza Unificata)*

1. Ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 23/2000, è operante presso il Servizio Veterinario dell'ASL5, l'anagrafe canina, alla quale il possessore di cani a qualsiasi titolo, che sia residente nel territorio comunale, è obbligato ad iscrivere il proprio cane. Anche il proprietario o il detentore di un gatto può provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale all'anagrafe dei cani e dei gatti, entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.
2. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque entro trenta giorni dall'acquisizione dell'animale presso il Servizio Veterinario dell'Asl, così come entro 48 ore, devono essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale.
3. E' vietata la vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, di cani non identificati e registrati.
4. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto con microchip nel collo regione sinistra.
5. Il Comune intende promuovere tra i cittadini la cultura sulla responsabilità del possesso degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip dei cani ed a promuovere la registrazione su base volontaria dei gatti e di tutti gli animali da compagnia attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 27 Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato

1. E' permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali individuati dal comune, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto. Può essere consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.
2. E' vietata la somministrazione di cibo a, topi, ratti, piccioni, gabbiani, non di proprietà, in aree sia pubbliche sia private.
3. La Civica Amministrazione potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferitesi a ciascuna specie

TITOLO IV

CANI

Art. 28 Rapporti sociali e attività motoria

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. I comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle ASL, che possono avvalersi della collaborazione di consulenti, possono istituire percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al DM 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.
4. I percorsi formativi sono obbligatori per i detentori di cani cosiddetti impegnativi.
5. Il Comune su indicazione del servizio veterinario della ASL individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria.
6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
8. Chi intende attivare un centro di addestramento – educazione per cani, in possesso delle necessarie competenze, deve presentare richiesta al Comune, segnalando un percorso formativo documentabile. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere del Servizio Veterinario. E' istituito presso il Servizio Territoriale competente, il registro degli addestratori ed educatori cinofili.

Art. 29 Valutazione comportamentale dei cani

1. I servizi veterinari in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
2. I medici veterinari, nell'interesse della salute pubblica hanno l'obbligo di segnalare ai servizi veterinari ASL la presenza tra i suoi assistiti di cani morsicatori o che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi, per la corretta gestione ai fini della pubblica incolumità.
3. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, il Comune, su indicazione del servizio veterinario Asl decide, nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari dei cani hanno l'obbligo di svolgere percorsi formativi, di cui all'art. 28, con rilascio di apposita attestazione denominata patentino.
4. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
5. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività.
6. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al C. 5, relativamente ai cosiddetti cani aggressivi, su indicazione del servizio veterinario ASL, sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono obbligatoriamente applicare al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
7. I cani registrati ai sensi del comma 5 del presente articolo non possono essere detenuti e/o posseduti dai seguenti soggetti:
 - a) delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) persone sottoposte a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

- c) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a 2 anni;
- d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727, 544ter, 544quater, 544quinques c.p. e per quelli previsti dall'art. 2 della legge 189/2004;
- e) minori di anni 18, persone interdette ed inabili per infermità di mente.

Art. 30 Dimensione dei recinti per privati

1. Ove uno o più cani siano custoditi in abitazioni con giardino, il proprietario deve segnalarne la presenza con un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso. Il giardino, o comunque il terreno di pertinenza della proprietà accessibile al cane deve essere delimitato da una rete metallica o con una cancellata che non deve essere facilmente scavalcabile e scavabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
2. Per i cani custoditi liberi in recinti, le dimensioni minime delle strutture (cuccia compresa), sono desumibili dalla delibera della Giunta Regionale n° 908 del 3 agosto 2001, inerente appunto ai requisiti strutturali dei ricoveri per animali, integrata dalla delibera n° 74 del 1 febbraio 2013 relativa alla taglia e al numero dei cani da detenersi. Misure diverse possono essere autorizzate dal Servizio veterinario della ASL.
3. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il recinto deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, con pavimentazione lavabile disinfettabile, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il recinto quando possibile deve essere riparato dai venti dominanti. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 31 Cane di quartiere

1. Il cane, se di indole mansueta, se socievole e docile, previo parere della Polizia Municipale e del Servizio Veterinario ASL, può diventare cane di quartiere. Per tale animale, definito "cane di quartiere", si applicano le norme dell'art. 18 della L.R. n. 23/2000.
2. Nel caso di cane femmina le Associazione di protezione animale, in collaborazione con il Comune, previo accordi con il Servizio Veterinario ASL, anche usufruendo dei piani regionali previsti dalla l. 23/2000 si occuperanno della sterilizzazione della stessa,

Art. 32 Conduzione cani. Accesso nei luoghi pubblici

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane, in via preventiva quando condotto in ambienti pubblici, quali mercati, o durante manifestazioni sportive e simili, o in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità

competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente. I cani devono essere condotti da persona idonea per condizioni psico fisiche, che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l'animale e saper discernere tra le varie situazioni.

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.

2. Sono esenti dalle norme di cui ai commi precedenti i cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per il gioco dei bambini, e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole, nonché in tutte le aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire motivatamente, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.
5. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere a tutti gli esercizi pubblici agli uffici pubblici ed ai locali aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi e regolamenti vigenti. I proprietari o detentori dovranno tenere il cane al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e munirlo di museruola, come previsto al comma 1 punto b), ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e dovranno avere cura che non creino disturbo o danno alcuno e che non sporchino, nel qual caso i proprietari devono raccogliere le deiezioni e pulire i luoghi lordati, tramite la dotazione che va portata al seguito.
6. Per quanto riguarda i punti vendita al dettaglio, i ristoranti, i bar e gli alberghi, la possibilità di divieto è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto. Dall'eventuale divieto sono esclusi i cani da guida a servizio dei non vedenti.

Art. 33 Obbligo raccolta escrementi

1. I detentori di animali da compagnia, devono provvedere all'asporto delle deiezioni dei propri cani nelle aree pubbliche e di uso pubblico, in esercizi pubblici e uffici pubblici, in luoghi aperti al pubblico ivi compresi i giardini e i parchi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. Indipendentemente dalla deposizione o meno degli escrementi, i detentori e/o proprietari dei cani, che si trovano su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, in esercizi pubblici e uffici pubblici, in luoghi aperti al pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di idonei strumenti (sacchetti compostabili, guanti, pinze e similari) per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti dagli animali in modo da ripristinare l'igiene del luogo. L'attrezzatura deve essere esibita su richiesta di controllo da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno dei non vedenti e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere le feci.

Art. 34 Aree di sgambatura destinate ai cani

1. Nell'ambito del territorio comunale sono state individuate aree a verde, identificate mediante appositi cartelli e delimitazioni, destinate alla sgambatura dei cani. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

2. In particolare per quanto non esplicitato nel comma 1 si rinvia al Regolamento comunale d'uso aree di sgambatura cani.

Art. 35 Casi di esenzione

1. Le disposizioni del presente Titolo IV non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Parimenti le norme del presente titolo non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni.

TITOLO V

GATTI

Art. 36 Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà senza proprietario, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti di numero non inferiore a tre che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.
4. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano o no, edificato o no, nel qual viva stabilmente una colonia di gatti liberi.

Art. 37 Cura dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi sono tutelati dal Comune ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
2. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL.
3. Le colonie feline possono essere gestite da gattari/e ai quali deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. Il comune provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza ed essere trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.
5. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportate o danneggiare le cose e gli oggetti impiegati.
6. Chi intende accudire una colonia felina deve comunicarlo al Comune-Ufficio Tutela Animali
7. I/le gattari/e possono, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense per il prelievo di avanzi alimentari non portati in sala da pranzo e non consumati da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che possono essere successivamente istituite allo stesso scopo.
8. Coloro che accudiscono gatti liberi devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia

della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto, ed asportando ogni contenitore utilizzato.

9. Le colonie feline, così come definite all'articolo 37, sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
10. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale vengono censite dal Comune che può avvalersi delle associazioni e di singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
11. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono salvo quanto previsto dall'art. 8 della LR 23/2000. Ulteriori ed eventuali trasferimenti possono essere effettuati dal Comune che può avvalersi della collaborazione di associazioni animaliste ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie e/o di pubblico interesse, previo nulla osta del Servizio Veterinario della ASL.

Art. 38 Sterilizzazione

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune e le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi e alla loro registrazione nell'anagrafe degli animali da compagnia, tramite microcip, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia felina, anche tramite le associazioni animaliste o i responsabili delle colonie feline.
2. I programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio possono essere finanziati dalla Regione ai sensi dell'art. 17 co. 3 della LR 23/2000.
3. Per quanto riguarda i gatti di proprietà, al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso gli stessi vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione, così come previsto dall'art. 8, comma 8, della L.R. n. 23/2000.

Art. 39 Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di segregare i gatti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione in trasportino e/o contenitori di vario genere, fatta eccezione nei casi di trasporto e di ricovero per cure, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione.

TITOLO VI

ANIMALI DA CORTILE

Art. 40 Detenzione di animali avicunicoli

1. La detenzione di animali avicunicoli è consentita, in modo compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche, psicologiche ed etologiche della specie, quando sono rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) Il deposito situato nel centro abitato, così come definito dal Codice della Strada, deve trovarsi a non meno di 70 metri dall'abitazione più vicina, estranea alla proprietà e non possono essere detenuti più di 10 capi della stessa specie ;

- b) Il deposito situato fuori dal centro abitato deve trovarsi a non meno di 20 metri dall'abitazione più vicina, estranea alla proprietà;
- c) Il deposito non può essere collocato in cortili chiusi interno agli edifici;
- d) Il deposito deve essere tenuto in buono stato di opere e di sicurezza di igiene, evitando la dispersione di odore, liquame, rumore e comunque non deve arrecare molestia al vicinato. La struttura dovrà essere di materiale idoneo che consenta adeguata pulizia ed avere dimensioni adeguate al numero degli animali;
- e) I rifiuti solidi e liquidi (escrementi, liquami, residui alimentari) dovranno essere utilizzati o smaltiti nella maniera più adeguata e comunque secondo le disposizioni delle vigenti leggi. I depositi dovranno essere lavati e disinfettati ogni 15 giorni. Nel caso di infestazione di insetti volanti, striscianti o di topi è obbligatoria la disinfestazione e derattizzazione con mezzi e sostanze idonee.

TITOLO VII

VOLATILI

Art. 41 Detenzione dei volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie da compagnia debbono essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia debbono essere sempre riforniti.
3. E' vietato detenere più di 6 esemplari per appartamento.
4. Il proprietario deve adottare tutte le misure e prescrizioni possibili per la salvaguardia del riposo e della quiete delle persone.
5. E' vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne, salvo che per motivi sanitari, nei quali casi l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione.
6. E' vietato:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - c) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio;
 - d) esporre volatili selvatici;

Art. 42 Dimensione delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche, le gabbie dove sono tenuti i volatili ornamentali devono avere dimensioni sufficienti.
2. Le dimensioni delle gabbie devono essere le seguenti:
 - a) Per le specie/razze leggere, fino a 15 cm, la gabbia deve avere almeno le seguenti misure minime: cm 55x28x32 cm di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati due esemplari riproduttori e la prole fino allo svezzamento. La gabbia delle suindicate

dimensioni può ospitare fino a 4 volatili per la detenzione ordinaria. Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere con 4 posatoi di cm 120x40x42 cm di altezza sino al numero massimo di 16 esemplari.

- b) Per le specie/razze pesanti, oltre i 15 cm, la gabbia deve avere almeno le seguenti misure minime: cm 60x318x35 cm di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati due esemplari riproduttori e la prole fino allo svezzamento. La gabbia delle suindicate dimensioni può ospitare fino a 4 volatili per la detenzione ordinaria. Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere con 4 posatoi di cm 120x40x42 cm di altezza sino al numero massimo di 12 esemplari.
 - c) Sia nelle gabbie per razze leggere che per razze pesanti i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.
3. Durante manifestazioni, fiere e esposizioni sono consentite gabbie di misura inferiore nel rispetto del benessere dell'animale e di quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento e della normativa vigente.
 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai volatili allevati per la produzione di alimenti, per i quali valgono le norme specifiche.
 6. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 43 Contenimento numerico delle popolazioni dei piccioni e dei gabbiani

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di piccioni, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai piccioni allo stato libero. E' fatta salva la possibilità di somministrare cibo in apposite aree attrezzate, specificatamente individuate dall'Amministrazione con idonea cartellonistica;
 - b) i proprietari degli stabili, in particolare quelli che sono muniti di portici e/o hanno facciate aggettanti su marciapiedi o strade ad intenso traffico pedonale, devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia, munendo le sporgenze di idonei dissuasori atti ad impedire l'appoggio dei colombe.
2. Le azioni di contenimento del numero dei piccioni in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti.

TITOLO VIII

ANIMALI ACQUATICI, ANFIBI E RETTILI

Art. 44 Dimensione e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario deve essere adeguato alle dimensioni e al numero dei soggetti ospitati .

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

Art. 45 Anfibi e rettili

1. Per gli animali palustri, il fondo del contenitore che li ospita deve essere dotato di settore con acqua e di un altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare a terra senza dover nuotare continuamente.
2. I terrari per animali non palustri devono comunque contenere acqua potabile sempre disponibile in contenitori accessibili agli animali in esso ospitati; ad eccezione di esemplari di rettili che richiedono un tasso di umidità relativa inferiore al 40%, per i quali l'acqua può essere messa a disposizione in maniera continuativa.
3. All'interno dei contenitori deve essere garantita umidità relativa dal 50% al 90%, per quelli palustri o acquatici, anche mediante spruzzatori periodici.
4. La temperatura dell'aria dentro i contenitori deve essere compresa entro i 20° C e 30° C, secondo le specie: quelle palustri in prossimità del limite minimo, quelle desertiche più vicine al massimo; deve comunque essere garantita una variazione della temperatura in funzione del ritmo giorno-notte.
5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in larghezza, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione.
6. La lunghezza dei contenitori deve rispondere ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi e iguana 150% della lunghezza massima del corpo; serpenti 66% della loro lunghezza massima; tartarughe 400% della lunghezza massima del carapace.
7. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori: per le tartarughe a cm 60 x 40 di altezza x cm 25, per le altre specie cm 60 x 40 di altezza x cm 35.
8. Per i serpenti è ammessa la presenza di non più di due esemplari di identica mole per contenitore, purché siano presenti appositi arredi del contenitore (sassi, tane posatoi ecc.) che consentano agli animali di ripararsi dall'aggressione dell'altro ospite e in ogni caso assicurino all'animale un nascondiglio.
9. Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diversa nello stesso contenitore.
10. Per i serpenti con abitudini acquatiche deve essere previsto un contenitore per l'acqua nel quale gli animali possano immergersi completamente.
11. Deve essere assicurato un ricambio frequente o filtraggio continuo dell'acqua dei settori destinati all'immersione degli animali, nonché l'allontanamento tempestivo delle deiezioni e delle lettiere sporche o esauste, da attuarsi con le cautele previste per i materiali a rischio biologico.
12. Deve essere garantita idonea illuminazione diurna assicurando un congruo rapporto di radiazione UV-B in grado di arrivare all'interno dei contenitori.
13. Nei locali che ospitano in contenitori deve essere assicurato un idoneo ricambio di aria secondo i parametri di igiene ambientale già in uso per altre specie animali.
14. Per gli animali che manifestano tendenza evidente all'ibernazione o letargo invernale o estivo, questa condizione deve essere garantita con opportune modificazioni del microclima dei terrari.
15. L'allevamento delle eventuali prede vive degli animali deve essere attuato secondo le norme di tutela del benessere previste per la specie di appartenenza.
16. A cura di detto personale deve essere eseguita un'accurata ispezione quotidiana dei singoli contenitori, per rilevare situazioni di ipocinesia, modificazioni dell'aspetto esteriore, sintomi

di malessere comunque espresso, anomalie dei materiali evacuati, nonché per rimuovere tempestivamente eventuali cadaveri.

TITOLO IX

EQUIDI

Art. 46 Detenzione degli equidi

1. Gli equidi devono essere gestiti come previsto dalla normativa vigente e dal “Codice per la tutela e la gestione degli equidi” e “Carta etica per la tutela del cavallo” del Ministero della Salute anno 2010 e in particolare devono essere registrati nell’anagrafe nazionale, dotati di microchip e devono essere provvisti di passaporto equino.
2. Gli equidi devono essere custoditi in ricoveri di dimensione adeguata alla tipologia di equidi in conformità alle esigenze fisiologiche della specie, l’altezza non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).
3. E’ fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
4. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all’aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia). Inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta e comunque nel rispetto di un buon livello di benessere psicofisico.
6. E’ vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
7. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all’esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
8. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

TITOLO X

PICCOLA FAUNA

Art. 47 Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con Legge 503/81), nella Direttiva Habitat 1992/43/CE (recepita con D.P.R. 357/97 e successive integrazioni) e nella legge 157/1992, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale, durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Sono tutelate le seguenti specie di piccola fauna (le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale):
 - a) le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il mus musculus, il rattus rattus ed il rattus norvegicus);

- d) i crostacei di specie autoctone e non;
 - e) le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli;
3. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee, ed è vietato detenere chiroterteri di specie autoctone.
 4. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati.
 5. La tutela è estesa anche alle uova ed alle forme larvali delle specie animali elencate nei commi 2 e 3.

TITOLO XI

ANIMALI ESOTICI

Art. 48 Detenzione animali esotici

1. La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati della vigente Convenzione di Washington, CITES, n. 338/97 e s.m.i., è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale preposto tramite nulla osta del Serv. Veterinario Asl, ai sensi della L.R. n. 25/1990 e s.m.i.
2. In ogni caso gli animali esotici, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, si qualificano come animali d'affezione soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO XII

FAUNA SELVATICA

Art. 49 Fauna selvatica

1. Il Comune favorisce la presenza della fauna autoctona sedentaria e migratrice che occupi, anche temporaneamente, il territorio.
2. E' vietato vendere o detenere a qualsiasi titolo animali selvatici, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, applicandosi la disciplina di cui alla legge n. 157/92 e alla L.R. n. 29/1994 e s.m.i.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 all'articolo 21, 1° comma lett. o l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. Analogamente gli interventi di rifacimento di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi e, in caso di ritrovamento di nidi, con immediata comunicazione all'Ufficio Diritti Animali del Comune.

TITOLO XIII

CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 50 Detenzione dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.
2. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

Art. 51 Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Tutela della biodiversità

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) l'Ufficio comunale preposto, nell'ambito dei principi statutari della Civica Amministrazione per lo sviluppo dell'assetto territoriale e per la protezione della fauna, promuove programmi intesi ad individuare le specie di animali presenti nell'ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in sinergia con altri Settori della Civica Amministrazione coinvolti nella pianificazione urbanistica, edilizia e manutentiva dell'assetto cittadino e/o con altre Pubbliche Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse ambientali.
2. Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali la specie con una figura stilizzata la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti. Nel caso sia richiesto da specifiche caratteristiche di specie interessate all'attraversamento sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei e barriere anti attraversamento che evitino l'accesso degli animali sulla carreggiata, ove possibile.
3. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc). Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc). Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura.
4. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

5. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chiroteri (pipistrelli) , sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve. E' consentito, previo assenso del proprietario e acquisito il parere dell'Ente Provincia, il posizionamento di bat-box negli spazi verdi pubblici e privati. Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza.

Art. 53 Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, di ordinanze e di deliberazioni comunali, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689/1981.
3. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689/1981, come modificato dalla legge n. 125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista.
4. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono stabiliti i seguenti diversi importi del pagamento in misura ridotta:
 - 2) per le violazioni di cui agli articoli 6 (ad eccezione del co. 2 lett. g)), 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 29, 32, 33 co. 1, 37 commi 1- 8, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 si applica la sanzione amministrativa di € 20000;
 - 3) per le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 23 comma 6, 27, 30, 37 co. 5 - 6 e 42 si applica la sanzione amministrativa di € 100,00;
 - 4) per le violazioni di cui agli articoli 6 co. 2 lett. g) e 34 co. 2 si applica la sanzione amministrativa di € 50,00.

Art. 54 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli organi di polizia giudiziaria indicati dall'art. 57 del codice di procedura penale, nonché le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile che rivestono funzioni di polizia giudiziaria, le guardie giurate venatorie, le guardie giurate ittiche.
2. I predetti organi sono tenuti ad esercitare il controllo sul rispetto del presente regolamento anche a seguito di segnalazioni da parte di singoli cittadini.

Art. 55 Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. E' abrogato il precedente Regolamento per la detenzione, circolazione e cattura animali.